



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA**

ESTRATTO PRIVO DI ALLEGATI

DELIBERAZIONE N. 60 DEL 16 NOVEMBRE 2023

OGGETTO: Proposta di legge di iniziativa popolare concernente: “Istituzione dei comuni autonomi di Corigliano Calabro e di Rossano derivanti dallo scorporo e suddivisione del Comune di Corigliano-Rossano, estinto - Legge di iniziativa popolare ai sensi della Legge Regionale della Calabria n. 13 del 5 aprile 1983” – (Art. 39 Statuto regionale e art. 10 legge regionale n. 13/83).

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO CHE

- con legge regionale 2 febbraio 2018, n. 2 - pubblicata nel Bollettino ufficiale telematico della Regione n. 13 del 2 febbraio 2018 ed entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione - è stato istituito il Comune di Corigliano - Rossano derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano, ai sensi degli articoli 117 e 133 della Costituzione e dell’articolo 15 del decreto legislativo 267/2000;
- in data 22 novembre 2022, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 13/1983, i promotori della proposta di legge di iniziativa popolare, recante: “Istituzione dei comuni autonomi di Corigliano Calabro e di Rossano derivanti dallo scorporo e suddivisione del Comune di Corigliano-Rossano, estinto - Legge di iniziativa popolare ai sensi della Legge Regionale della Calabria n. 13 del 5 aprile 1983”, si sono presentati presso il Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali per la numerazione, datazione e vidimazione dei fogli nei quali devono essere raccolte le firme necessarie per il successivo deposito (giusta verbale prot. n. 26435 del 22/11/2022);
- in data 1° dicembre 2022, il medesimo Settore ha provveduto a consegnare ai promotori i suddetti fogli, numerati e vidimati il 23/11/2022 (giusta verbale prot. n. 27199 dell’1/12/2022);
- in data 18 maggio 2023, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 13/1983, è stata depositata la proposta di legge di iniziativa popolare di che trattasi, nel rispetto del termine perentorio di sei mesi dalla data di vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme (giusta verbale prot. n. 10118 del 18 maggio 2023);
- con l’articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 52 (pubblicata nel Bollettino ufficiale telematico della Regione n. 298 del 23 dicembre 2022 ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione), è stato modificato l’art. 2 della legge regionale 13/1983, escludendo dall’iniziativa popolare “le leggi relative ai procedimenti di fusione di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e delle leggi regionali di attuazione”, entro i 15 anni dall’entrata in vigore della relativa legge regionale istitutiva, che, nel caso di specie, è la sopra citata legge regionale n. 2/2018;

VISTO l’articolo 39 dello Statuto, laddove dispone che l’iniziativa della legge regionale compete, tra gli altri, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila;

ACCERTATO che il numero di firme autenticate a sostegno della proposta è pari a 6039/seimila trentanove elettori regionali, pertanto superiore al numero minimo di 5000/cinquemila previsto dalla disposizione statutaria;

VISTI

- l'articolo 2, comma 1, n. 3, della legge regionale 13/1983, per come modificato dall'art. 8 della legge regionale 52/2022, con il quale vengono tassativamente indicate le leggi escluse dall'iniziativa popolare;
- l'articolo 3 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, laddove è previsto che l'iniziativa degli elettori si esercita con la presentazione di una proposta di legge redatta in articoli sottoscritta dal numero degli elettori previsto dall'art. 1, n. 1 (5000/cinquemila);
- l'articolo 7 della medesima legge regionale 13/1983, nella parte in cui prevede che le proposte di legge di iniziativa popolare sono presentate, a pena di inammissibilità, al Presidente del Consiglio regionale entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di validazione dei fogli nei quali devono essere raccolte le firme;
- l'articolo 10 della legge regionale 13/1983 laddove è previsto che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale decide all'unanimità sull'ammissibilità della proposta di legge d'iniziativa popolare avuto riguardo ai limiti dell'iniziativa popolare, ai requisiti ed alle procedure prescritti dallo Statuto e dalla legge regionale 13/1983;

RILEVATO CHE

- ai sensi del combinato disposto della normativa statutaria e regionale sopra richiamata, il presupposto fondamentale per il deposito di una proposta di legge di iniziativa popolare è il raggiungimento del numero utile delle sottoscrizioni degli elettori, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di validazione delle schede;
- l'avvio dell'*iter* per la raccolta delle firme non equivale, tuttavia, al deposito della proposta e, dunque, non ha l'effetto di cristallizzare la normativa applicabile all'intero procedimento legislativo, rendendolo impermeabile rispetto all'eventuale *ius superveniens*;
- la novella operata dalla legge regionale 52/2022 è intervenuta sui limiti dell'iniziativa popolare, disponendo l'esclusione dall'iniziativa popolare, tra l'altro, delle proposte di legge relative ai procedimenti di cui all'articolo 15 del d.lgs. 267/2000 e delle leggi regionali di attuazione, entro i 15 anni dall'entrata in vigore della relativa legge regionale istitutiva;
- l'accertamento della sussistenza dei limiti dell'iniziativa popolare spetta, comunque, all'Ufficio di Presidenza in sede di ammissibilità, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 13/1983;
- la proposta di legge di iniziativa popolare, recante: "Istituzione dei comuni autonomi di Corigliano Calabro e di Rossano derivanti dallo scorporo e suddivisione del Comune di Corigliano-Rossano, estinto - Legge di iniziativa popolare ai sensi della Legge Regionale della Calabria n. 13 del 5 aprile 1983", depositata il 18 maggio 2023, verte proprio sui procedimenti di cui all'articolo 15 del d.lgs. 267/2000 e, come tale, è esclusa dall'iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, n. 3, della legge regionale 13/1983, come modificata dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 52/2022;

CONSIDERATO che il Comune di Corigliano - Rossano derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano è stato istituito con legge regionale 2/2018 e, pertanto, non sono ancora trascorsi i 15 anni dalla entrata in vigore di quest'ultima, richiesti dalla normativa in atto vigente per poter esercitare il diritto di iniziativa popolare;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare inammissibile la proposta di legge di iniziativa popolare, recante: "Istituzione dei comuni autonomi di Corigliano Calabro e di Rossano derivanti dallo scorporo e suddivisione del Comune di Corigliano-Rossano, estinto - Legge di iniziativa popolare ai sensi della Legge Regionale della Calabria n. 13 del 5 aprile 1983";

RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal dirigente del Settore proponente;

sulla scorta dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio competente,

su proposta del Dirigente del Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali, Avv. Maria Stefania Lauria,

a voti unanimi dei presenti

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di dichiarare inammissibile, per effetto della novella introdotta dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 52/2022 all'articolo 2 della legge regionale 13/1983, la proposta di legge di iniziativa popolare recante: "Istituzione dei comuni autonomi di Corigliano Calabro e di Rossano derivanti dallo scorporo e suddivisione del Comune di Corigliano-Rossano, estinto - Legge di iniziativa popolare ai sensi della Legge Regionale della Calabria n. 13 del 5 aprile 1983", depositata il 18 maggio 2023;
2. di trasmettere, per competenza e/o conoscenza, copia della presente deliberazione al Segretario Generale, al Capo di Gabinetto e al Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali;
3. di demandare al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza gli adempimenti connessi alla pubblicazione sul BURC della presente deliberazione;
4. di demandare al Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali la notifica della presente deliberazione ai componenti del comitato promotore che hanno depositato le firme, nonché ai primi tre firmatari della proposta di legge.

Il Segretario
F.to Antonio Cortellaro

Il Presidente
F.to Filippo Mancuso